



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì - Cesena

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

Sono confermate per l'anno 2023 le aliquote vigenti per gli anni dal 2020 al 2022 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18/06/2020.

ALIQUOTE IMU ANNO 2023:

Aliquota IMU 1,06 % PER TUTTI GLI IMMOBILI

Aliquota IMU 0,5% abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; (detrazione 200,00€):

Aliquota IMU 0,1% Fabbricati rurali ad uso strumentale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il tributo IMU dal 2020 (c.d. nuova IMU) è disciplinato dall'art. 1, commi da n. 738 a n. 783 della Legge n. 160/2019, che ha rivisto il sistema di imposizione relativo al possesso di immobili.

NOVITA' 2023

- non vi sono più esenzioni per la pandemia COVID-19;
- la riduzione prevista a favore dei titolari di pensione, maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ritorna ad essere pari al 50%;
- è stata introdotta l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dal codice penale agli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Si ricordano anche le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 relative alla nuova IMU in vigore dal 2020:

- ai soli fini dell'applicazione IMU, viene istituito il diritto di abitazione sulla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli (art. 1 c. 741 l. c, punto 4);
- le variazioni di rendita catastale che intervengono in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di fine lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo (art. 1 c. 745);
- il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dell'adozione degli strumenti urbanistici (art. 1 c. 746).

Sono, inoltre, confermate le agevolazioni introdotte dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016):

- la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante non possieda altri immobili ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola.

Abitazione principale:

L'IMU non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce o considera come "principali". Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Ne consegue che:

- **sono necessari ambedue i requisiti** (dimora abituale e residenza anagrafica);
- non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è recentemente intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili **solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, e ciò sia comprovabile.**

ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 16/06/2023 – SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16/12/2023

Si ricorda che **l'IMU è un'imposta in autoliquidazione**: al **calcolo** e alla **compilazione** del documento per il pagamento (modello F24 - codice ente **D705**) **deve provvedere in proprio il contribuente**, eventualmente rivolgendosi ad un CAF.

Codici tributo da utilizzare per il pagamento con mod. F24:

- 3912 Abitazione principale e relative pertinenze
- 3914 Terreni
- 3916 Aree fabbricabili
- 3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D
- 3925 Immobili di categoria D (quota Stato)
- 3930 Immobili di categoria D (quota Comune)

L'IMU va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro: per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi (72,49 euro si arrotondano a 72 euro) per eccesso se superiore (72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del modello F24

L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui, al di sotto di tale soglia l'imposta non è dovuta.

DICHIARAZIONE IMU: I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso/detenzione degli immobili/locali/aree ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Le dichiarazioni IMU per l'anno di imposta 2021 (termine così modificato dal decreto-legge n. 73/2022 e dal decreto cd. "milleproroghe" n. 198/2022) e 2022 dovranno essere presentate entro la scadenza del **30/06/2023**.

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

INFORMAZIONI: Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Forlimpopoli
[Tel. 0543 749211](tel:0543749211) - [e-mail: tributi@comune.forlimpopoli.fc.it](mailto:tributi@comune.forlimpopoli.fc.it) - [sito internet:www.comune.forlimpopoli.fc.it](http://www.comune.forlimpopoli.fc.it)

Forlimpopoli, 09/05/2023

N.B.: *Le presenti indicazioni possono essere soggette a successive variazioni a seguito di mutate previsioni di legge.*